

Massimo Viceconte

Crisi dell'autonomia collettiva?

È a tutti noto il travaglio ed il dibattito che ha riguardato la creazione del c.d. « diritto sindacale ».

Nell'assenza della legge sindacale hanno operato dottrina e giurisprudenza, creando concetti e categorie adeguate a spiegare i fenomeni rientranti nell'ambito di competenza della nuova disciplina in modo da soddisfare gli interessi e/o valori ad essa inerenti (1).

Un concetto base, oramai assimilato appieno dalla dottrina, è quello elaborato dal nostro, forse, più insigne giuslavorista (2): il concetto di « *autonomia collettiva* ». Per essa si realizza l'interesse *collettivo* che è « l'interesse di una pluralità di persone a un bene idoneo a soddisfare un bisogno comune. Esso non è la somma di interessi individuali, ma la loro combinazione, ed è indivisibile, nel senso che viene soddisfatto, non già da più beni atti a soddisfare bisogni individuali, ma da un unico bene atto a soddisfare il bisogno della collettività » (3).

E per essa si spiega anche l'inderogabilità del contratto collettivo « perché il singolo, associandosi, ha subordinato l'interesse individuale all'interesse della collettività professionale cui partecipa, in vista di un'uguale subordinazione all'interesse collettivo degli interessi individuali degli altri partecipanti » (4).

Un'altra acquisizione della dottrina giussindacalista è quella per cui col contratto collettivo si realizza lo scopo di regolare la concorrenza fra gli iscritti (5).

Orbene, tali concetti sono prevalentemente trattati nell'ottica della parte rappresentante i lavoratori, ma, cionondimeno, essi presentano piena validità anche se ci si metta nella prospettiva della parte datoria: anche per gli imprenditori v'è un *interesse collettivo* da realizzare e anche per essi il contratto collettivo funge da *moderatore della concorrenza*.

(1) Sul tema della formazione dottrinale del c.d. diritto sindacale v., nella pur ampia saggistica, particolarmente il saggio di TARELLO G., *Teorie e ideologie nel diritto sindacale*, ed. Comunità, 2^a ed., 1972, che può considerarsi, pur con critiche che gli sono state rivolte, un classico; v. anche CESSARI, *Poteri creativi della giurisprudenza e «natura dei fatti» nel diritto sindacale*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969, p. 1 ss., sul punto p. 22 ss.

(2) F. SANTORO-PASSARELLI per la sua produzione intesa a dare sistemazione dottrinale alla materia ed in particolare il suo *Nozioni di diritto del lavoro* che ha visto presso Jovene recentemente (1983) la sua 33^a edizione.

(3) Ved. F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni...*, cit., p. 25, par. 5.

(4) Ved. F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni...*, cit., p. 41, par. 13.

(5) Ved. F. SANTORO-PASSARELLI, *Nozioni...*, cit., p. 43, par. 15.

Se, da parte del lavoratore, accettare condizioni peggiorative del trattamento previsto dal contratto di categoria può significare, per esso, essere preferito agli altri lavoratori nell'assunzione, d'altro canto, per il datore di lavoro, praticare condizioni inferiori di quelle previste dal contratto di categoria può significare, attraverso il contenimento dei costi e la pratica di prezzi più bassi, battere la concorrenza delle altre imprese sul mercato (6);

Ma v'è un altro aspetto da mettere in evidenza nella esposizione di questa teoria: e cioè che l'obbligo di inderogabilità è configurato come un obbligo di ciascuno verso gli altri soci, e ciò vale sia per i lavoratori che per idatori di lavoro (7).

Questa lunga premessa ci serve per inquadrare alcuni interessanti problemi inerenti le relazioni industriali del nostro paese manifestatisi in "qudsti" tlt mi'tempi e che potrebbero *prima facie* apparire come un rigetto della faticosa elaborazione della teoria della *autonomia collettiva*: da un lato abbiamo visto lavoratori respingere accordi sindacali riguardanti la Cassa integrazione, con ciò disconoscendo l'operato del sindacato, dall'altro lato abbiamo visto aziende, in deroga agli indirizzi della Confindustria, dissociarsi dalle posizioni della stessa ed anche stipulare accordi, con tortenuti respinti dalle delegazioni confindustriali, con la controparte sindacale (si ricorderà in materia di disdetta della scala mobile, così come in relazione alla stipula di c.d. « precontratti » in occasione — ed a prescindere — dei rinnovi contrattuali del settore tessile e metalmeccanico).

- Possiamo con ciò dire che l'autonomia collettiva, lo spirito associativo, stanno entrando in crisi?

Per rispondere a tale domanda dobbiamo analizzare separatamente i due problemi che sono differenti nella sostanza anche se li abbiamo accomunati nel comune denominatore della *crisi dell'autonomia collettiva*.

Così il dissociarsi di aziende iscritte dagli indirizzi della Confindustria non deve apparire del tutto abnorme. Infatti l'adesione all'associazione nel suo significato sostanziale non viene meno sol perchè su un problema specifico o in una trattativa definita l'azienda ha ripreso la sua *autonomia individuale*: occorrerà semmai indagare i risvolti di quell'atteggiamento. Ora, ci pare che, così come si è realizzata nella fattispecie, l'autonomia individuale non ha disatteso le finalità fondamentali della autonomia collettiva (il regolamento della concorrenza fra iscritti). Infatti avere accettato condizioni più onerose per l'azienda, semmai, appesantirà i costi di quell'azienda e non li alleggerirà; del resto stipulare accordi aziendali migliorativi (per i dipendenti) rispetto agli accordi nazionali è prassi ac-

(6) Ved. GIUGNI, *Il Contratto collettivo di lavoro*, Atti del 3^o Congresso nazionale di diritto del lavoro, ed. Giuffrè, 1968, Relazione introduttiva, p. 25.

(7) Ved. SIMI, *Il Contratto collettivo...*, Atti supra citati, Relazione introduttiva, p. 60, che specifica: « obbligo... verso i soci della propria e della contrapposta associazione ».

cettata e praticata dalle aziende più rappresentative dei vari settori merceologici da tempo immemorabile senza levate di scudi qualsivoglia. Ora, nel caso, l'accordo migliorativo è avvenuto prima del contratto nazionale e sulla base della piattaforma che si discuteva a livello nazionale. Ciò non poteva di certo impedire che si stipulasse un contratto nazionale con condizioni più restrittive.

Circa l'altro problema è a dirsi che i giudici hanno fatto giustizia delle istanze dei gruppi di lavoratori che respingevano gli accordi sindacali sulle modalità di attuazione della Cassa integrazione in alcune grandi aziende, riconoscendo piena validità agli accordi medesimi (8).

Anche in tal caso l'interesse collettivo ne esce illeso e conserva la sua validità e, nel caso, addirittura rafforzata da tinte pubblicistiche.

Dalle motivazioni dei giudici non è dato di sapere se i ricorrenti fossero o meno iscritti al sindacato. Essi giudici inferiscono l'applicabilità degli accordi sulla C.i.g. dal fatto dell'applicazione costante ai lavoratori ricorrenti del contratto collettivo di categoria e quindi dell'art. 6 Disc. Gen. Sez. I del C.c.n.l. 16 luglio 1979 che richiama l'Accordo Interconfederale 21 gennaio 1975.

Se l'autonomia collettiva si salva, subisce però uno scossone la *rappresentatività* del sindacato dei lavoratori e la c.d. tendenza espansiva degli accordi da esso stipulati che si pongono come tendenzialmente applicabili non solo agli iscritti ma anche ai non iscritti (9). E ciò è forse più grave in quanto un sindacato forte è certamente più importante per i lavoratori che non per i datori di lavoro data la riconosciuta maggior debolezza economica e contrattuale degli stessi (10).

(8) Ci limitiamo a ricordare la sentenza del Pretore di Milano D'Avossa 23 novembre 1982 Alfa Romeo c. Favini e altri pubblicata in *Orientamenti di giurisprudenza del lavoro*, n. 1, 1983, p. 443 e le sentenze del Pretore di Torino Cotillo 18 aprile 1983 S.p.a. FIAT Auto c. Simonetta ed altri e del Pretore di Torino Gandolfo 29 giugno 1983 FIAT Auto S.p.a. c. Meca e altri.

(9) Ved. Riva SANSEVERINO in *Commentario del Codice Civile* a cura di Scialoja e Branca, Libro quinto, « Del lavoro », Zanichelli, 1977, pp. 67, 93 ss., 116 ss.

(10) Nè vale a sminuire il problema il successivo « ricupero » dei devianti e la successiva « copertura » di azioni spontanee, dapprima osteggiate, da parte del Sindacato, atteggiamento questo che rientra nella strategia tipica delle OO.SS.: ciò si ha, nel caso, attraverso l'appoggio, in una seconda fase, alle azioni giudiziarie promosse dai gruppi di lavoratori, azioni peraltro dichiarate espressamente espribili dal Pretore Gandolfo v. cit. sentenza.